

altre. Si ritenga che coll'articolo 57 lo Statuto ha voluto riconoscere un diritto dei cittadini che a niuno è dato di poter menomare. Io quindi, come regolamento, accetterei le tre norme proposte dalla Commissione, sempre che vi sia poi un articolo che dica, che in qualsiasi altro modo venga dal petizionario accertata la sua qualità, cioè di essere maggiore d'età, dovrà essere accolta la sua domanda. Invece la Commissione vorrebbe fosse sancito che venissero respinte le petizioni di coloro che non avessero adempito ad una delle tre condizioni da lei proposte, il che sarebbe un limite alla pienezza del diritto consacrato dallo Statuto.

Io dico che la Camera non ha il diritto di ciò dire; ha bensì il diritto di dire a chiunque non darà prova di essere maggiore d'età che essa respingerà la sua petizione, ma non può dire, ma non può ad essi limitare i mezzi per somministrare questa prova.

Dunque io non mi oppongo all'adozione dell'articolo tal quale venne proposto a titolo di regolamento, purchè vi sia un altro articolo in aggiunta, il quale dica: « Salvo ai petenti qualunque altro mezzo legale di provare che essi ritengono la condizione voluta dallo Statuto per esercitare il diritto di petizione. »

**BALBO.** Risponderò primieramente al signor Sulis, che, se vi fosse solo la maniera di accertare l'età del petizionario, come si richiede al paragrafo 1° di queste disposizioni, le sue osservazioni sarebbero molto buone, ma non vedo come essendovi altri mezzi, si possa fare una tale obiezione. Chi non vorrà usare il modo primo, userà il modo secondo o terzo, come è stato osservato dal nostro relatore, e il modo primo non toglie nulla alla libertà di accertare la maggiore età nel modo secondo o terzo. Quanto all'osservazione del signor deputato Mellana, mi pare che sia inutile anche nel suo senso.

Per raggiungere il suo scopo basterebbe di togliere l'ultimo alinea dell'articolo 1°. Allora riferendosi alla redazione del primo alinea di quest'articolo, che è che la Commissione delle petizioni terrà per accertata, vorrà dire naturalmente che essa tiene per accertata la maggiore età in questo modo: ma non dice che non la tenga per accertata anche in altro modo. Io, del resto, credo che la Camera abbia il diritto di dire il modo in cui accetta o non accetta la petizione per ineseguitamento dello Statuto. Lo Statuto pone una regola; ma per tutte le regole ci sono poi dei dettagli di esecuzione, e questi dettagli, questi mezzi di esecuzione, mi pare che la Camera abbia nel suo interno il diritto di stabilirli, massimamente poi quando appunto li stabilisce così larghi.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Mellana.

**MELLANA.** Osservo all'onorevole conte Balbo che lo Statuto non pone delle regole: lo Statuto sancisce un diritto; riconosce in tutti i cittadini il diritto di presentare petizioni alle Camere, colla sola condizione che questi cittadini siano maggiori di età, e la Camera, una volta che questo cittadino maggiore d'età presenta una petizione, è obbligata di occuparsene. Ora se la Camera dice: per provare che voi siete maggiore di età non avete che questi tre mezzi, quando invece è fuor di dubbio che ve ne sono degli altri, è certo che la Camera restringe questo diritto. D'altronde faccio osservare un'inconsequenza che ne nascerebbe se questo non si facesse per legge. Le Camere sono due: ove nel Senato si ammettesse un altro modo fuori dei nostri, ne verrebbe che un cittadino potrebbe ricorrere ad una Camera e non all'altra, il che, ove avvenisse, sarebbe un assurdo. Io quindi ammetto che la Camera possa dire: voi per valervi del diritto di presentare una petizione avete questo e quest'altro mezzo;

ma non può escluderne nessun altro; può additarne alcuno, ma deve lasciar libero a chiunque di servirsi di tutti quelli altri legali che crederà per sè più ovvii e comodi, per far constatare che esso si vale di questo diritto, perchè ha la qualità voluta dallo Statuto per usufruttarne.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Torelli.

**TORELLI, relatore.** Quantunque l'onorevole signor deputato Mellana parli di molti modi coi quali si può constatare l'età maggiore, io però, benchè lontano dall'essere versato in questa materia, non saprei trovare molte altre vie legali. In giudizio per esempio non si prova che col certificato di nascita, che certo non sarà unico, ma è uno dei più ovvii. Del resto gli altri modi che la Commissione ha proposti sono così larghi, che non credo che, venendo il caso pratico, possa esservi alcuno che non possa servirsi di questo diritto, o pel mezzo della fede di nascita, o colla firma legalizzata dal sindaco, o col mezzo del proprio deputato.

**FRANCHI.** Per togliere le difficoltà state adottate dal signor Mellana, io proporrei che il primo alinea di questo articolo fosse cambiato nel modo seguente: « Che la petizione sia accompagnata dalle prove legali della maggior età del postulante. » Gli altri due possono starvi egualmente, perchè siccome la sottoscrizione del sindaco e la presentazione per mezzo di un deputato non sono prove legali, bisogna esprimerle, in quanto che sono prove equipollenti, che la Camera è in diritto di ammettere o non ammettere, secondo che le crede o non sufficienti.

**MICHELINI.** Io credo coll'onorevole relatore della Commissione che i tre mezzi somministrati ai petenti per dimostrare la loro maggior età siano assai ampi: vediamo diffatti che in Inghilterra un solo di questi mezzi è in uso, quello cioè che le petizioni siano presentate per mezzo dei deputati. Noi però abbiamo lo Statuto dal quale non possiamo dipartirci, ed io credo col deputato Mellana, come già dissi in una tornata precedente, che non si può interpretare lo Statuto altrimenti che per legge.

Attenendoci pertanto allo Statuto, il quale non ammette altra condizione che quella della maggior età, ed ammettendo anche, come diceva poco prima il signor relatore di questo progetto, che coloro che esercitano questo diritto di petizione debbano provare che in essi concorre la maggiore età, io credo che si otterrebbe l'intento proposto dall'onorevole deputato Mellana sopprimendo l'ultimo alinea di questo articolo il quale dice: « Le petizioni che non adempiono ad alcuna di queste condizioni, non verranno riferite alla Camera. »

Mercè questa soppressione soddisfacendo i petenti ad una delle tre condizioni espresse in questo progetto, la Commissione non potrebbe a meno di riferire alla Camera le loro petizioni; ma rimarrebbe poi sempre al petente aperta qualunque altra via di dimostrare la propria maggior età.

Il signor Torelli diceva che ne ha nessuna. Io credo che ve ne possono essere molte; e fra le altre se il petente stesso si presentasse alla Commissione, perchè non può intervenire alla Camera, ma può intervenire negli uffici della segreteria, se si presentasse, dico, alla Commissione delle petizioni, e che si scorgesse che è maggiorenne, io non vedo perchè si dovrebbe obbligarlo ad adempire ad una delle tre condizioni contenute nel progetto.

Per questi motivi propongo che si sopprimano le parole: *Le petizioni che non adempiono. . . sino al fine.*

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Franchi, che consiste nel sostituire alle parole: « Che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del